



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Via C. Colombo n° 44
00147 – ROMA

VA@pec.mite.gov.it

e, p.c.

Assessore Urbanistica e Ambiente

SEDE

Oggetto: [ID: 8761] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato "Impianto fotovoltaico Loc. Cinelli Casale Gabriella", della potenza di 24,038 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Vetralla (VT). Progetto PNIEC. Proponente: BIO SOC. AGRICOLA S.r.l.

Trasmissione parere di competenza

Con riferimento al procedimento in oggetto, premesso che il comune di Vetralla, con D.C.C. 11/01/2022, n. 3 ha effettuato l'“*Individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del comma 3, art. 3.1 della L.R. 28/11/2011 n. 16 e s.m. e i.*” in allegato alla presente si trasmette la deliberazione della Giunta comunale n° 118 del 05/06/2023 con la quale la scrivente Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 4. e dell'art. 24, comma 3. del D.Lgs. 152/2006 ha espresso parere negativo sulla realizzazione del progetto, relativamente alle opere o installazioni da effettuare sulle aree meglio individuate nell'elaborato grafico allegato alla deliberazione in parola con i numeri 1, 2 e 3 (qualora vi siano porzioni ubicate all'esterno delle fasce poste a destra e sinistra della Superstrada Orte – Viterbo - Civitavecchia per una profondità di 300 metri dai cigli della strada), nonché parere negativo alla realizzazione dell'impianto in parola relativamente alle opere o installazioni previste all'esterno delle aree dichiarate idonee con la sopraccitata D.C.C. 3/2022, meglio individuate nell'elaborato grafico e fotografico con i numeri 4, 5, 6 e 7.

Vetralla, 23 febbraio 2023

Il Responsabile del Settore
Geom. Antonello Aquilani



Firmato digitalmente da:
AQUILANI ANTONELLO
Firmato il 06/06/2023 18:51
Seriale Certificato: 885317
Valido dal 04/11/2021 al 04/11/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegati (2):

1. Deliberazione Consiglio comunale 11/01/2022, n. 3 e relativi allegati;
2. Deliberazione Giunta comunale 05/06/2023 n° 118 e relativo allegato.

Pagina 1ª di 1



COMUNE DI VETRALLA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 11/01/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 3.1 DELLA L.R. 28/11/2011 N. 16 E S.M. E I.

L'anno duemilaventidue, addì undici del mese di Gennaio alle ore 09:25 , nella SEDE COMUNALE nella sala delle adunanze consiliari

All'adunanza straordinaria di prima convocazione, partecipata nelle forme di legge e regolamento ai Consiglieri Comunali, risultano all'appello nominale:

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	AQUILANI SANDRINO	X		10	SENSI MAURIZIO	X	
2	MENEGALI ZELLI IACOBUZI GIULIO	X		11	BIANCUCCI FRANCESCO	X	
3	VENANZI DANIELA	X		12	CASCIOLI MICHELA	X	
4	BACOCO DARIO	X		13	TOSINI FLAMINIA		X
5	RAGGI ELISABETTA	X		14	PALOMBI ANNA MARIA	X	
6	DI GREGORIO MAURO	X		15	POSTIGLIONI CARLO	X	
7	MONTECOLLI RACHELE	X		16	COSTANTINI SANDRO	X	
8	GIDARI GIOVANNI	X		17	PASQUINELLI ENRICO	X	
9	GENTILI RITA	X					

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Rossella Gogliormella.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MAURO DI GREGORIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 3 dell'ordine del giorno. La seduta è pubblica.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 3.1 DELLA L.R. 28/11/2011 N. 16 E S.M. E I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 1) della Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 ha apportato modifiche, tra l'altro, all'art. 3.1 *Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola* della LR 16/2011 *Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili* che recita come di seguito:

Art. 3.1

(Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola)

1. *La programmazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per le zone omogenee "E" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) è prevista dal piano energetico regionale (PER) ed è effettuata in coordinamento con il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.*

2. *Nella predetta pianificazione sono individuate, tra l'altro, le aree non idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.*

3. *I comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, entro il 30 giugno 2022, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra.*

4. *Ai fini dell'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale.*

4 bis. *L'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).*

4 ter. *La Regione sostiene i comuni nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee di cui al comma 3, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico interdisciplinare istituito ai sensi dell'articolo 3.1.1.*

5. *(ndr. Comma abrogato dall'articolo 75, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14).*

5 bis. *In caso di inerzia dei comuni nell'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici entro il termine di cui al comma 3, la Regione esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine, ai sensi della normativa vigente.*

5 ter. *L'elenco delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, individuate ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia, che lo pubblica in una specifica sezione del sito internet istituzionale della Regione, unitamente alla mappatura georeferenziata delle aree non idonee, in modo da garantire adeguate forme di pubblicità e consultazione delle informazioni.*

5 quater. *Al fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative all'installazione di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone*

per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC) dalla tabella "Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all'impatto sul paesaggio" delle "Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile" approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 "Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)", sono rilasciate condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili prevista dai precedenti commi. Fino a tale individuazione da parte dei comuni interessati e, comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati ai sensi del precedente periodo".

5 quinquies. Le sospensioni di cui al comma 5 quater non si applicano alle autorizzazioni di impianti agrovoltaiici che adottino soluzioni integrative innovative in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e purché realizzati con sistemi di monitoraggio che consentano di verificare, anche con l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Per quanto sopra considerato:

l'Amministrazione Comunale di Vetralla, in ottemperanza al comma 3, art. 3.1 della L.R. 16/2011 e s.m. e i., ha inteso definire gli ambiti del proprio territorio comunale non idonei all'installazione di parchi fotovoltaici a terra, siano essi di tipo tradizionale siano essi di tipo agrovoltaiici;

La natura del territorio Vetrallese si presenta, al di fuori dei nuclei urbani principali, come un paesaggio tipicamente agricolo dove la coltura dell'olivo è rigogliosa ed il prodotto da essa generato, l'olio, è riconosciuto di qualità ed insignito del marchio DOP in base al regolamento (CE) della Commissione Europea n° 1623 del 4 ottobre 2005;

Dal punto di vista antropico il territorio agricolo mantiene ancora intatte le sue caratteristiche dove su vaste tenute si trovano esclusivamente casali rurali o annessi utili alla conduzione del fondo;

Così come previsto dall'articolo 3.1, comma 4, il quale recita "i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale", l'Amministrazione, nell'ottica della salvaguardia della ricchezza-territorio, sia dal punto di vista paesaggistico, sia dal punto di vista storico-culturale, così come dal punto di vista del mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola che lo contraddistingue, ha individuato come zone non idonee all'installazione di parchi fotovoltaici a terra le aree che la Tavola A del PTPR approvato classifica come:

- Paesaggio naturale, disciplinato dall'art. 22 delle NTA;
- Paesaggio naturale agrario, disciplinato dall'art. 23 delle NTA;
- Paesaggio naturale di continuità, disciplinato dall'art. 24 delle NTA;
- Paesaggio agrario di rilevante valore, disciplinato dall'art. 25 delle NTA;
- Paesaggio agrario di valore, disciplinato dall'art. 26 delle NTA.

Per tutti i sopra citati paesaggi, le rispettive Tabelle B - *Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela* non consentono l'installazione di impianti per la produzione di energia areali.

Sebbene ai sensi dell'art. 5 *Efficacia del PTPR* delle NTA il Piano esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio interessato dai beni paesaggistici di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del Codice, pur tuttavia ai sensi dell'articolo 6 *Efficacia del PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici*, nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l'attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città Metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.

In sostanza, le indicazioni riportate nelle Tabelle B dei citati paesaggi, pur interessando aree non vincolate, costituiscono un valido indirizzo per lo sviluppo e la governance che un'Amministrazione vuole dare al proprio territorio.

L'installazione di impianti a terra che coprono aree molto estese comportano un impatto sul territorio molto significativo con il rischio di snaturare e compromettere l'integrità del paesaggio e dell'economia agricola oggi esistente;

Per quanto sopra, quindi, l'Amministrazione comunale ha voluto perseguire i dettami dei paesaggi del PTPR relativamente all'installazione di impianti per la produzione di energia areali anche per le aree non vincolate, applicando, di fatto, le norme dei rispettivi articoli.

Al contempo, l'Amministrazione comunale di Vetralla è sensibile e favorevole alla produzione di energia da fonti rinnovabili, indispensabile per ridurre quanto più possibile l'utilizzo delle fonti tradizionali e, di conseguenza, ridurre l'inquinamento;

Per tale motivo, sono escluse dall'elenco delle zone di cui sopra, e quindi da considerarsi come idonee, le aree che sono a ridosso della Superstrada Orte – Viterbo - Civitavecchia, ovvero le fasce poste a destra e sinistra della stessa, per una profondità di 300 metri dai cigli della strada, con esclusione, ovviamente, delle parti soggette a tutela paesaggistica così come individuate dal PTPR;

Tale ambito, infatti, per la presenza della citata viabilità a scorrimento veloce, che taglia da nord ad ovest una considerevole parte del territorio comunale, si presenta fortemente alterato sia dal punto paesaggistico che squisitamente visivo. Per tale motivo, quindi, la realizzazione di parchi fotovoltaici nelle fasce laterali non andrebbe ad impattare su ambiti "vergini" ma a consolidare ed uniformarsi ad una porzione già compromessa da infrastrutture.

Preso infine atto che la IV Commissione Consiliare all'unanimità, nella seduta del 07/01/2022 ha proposto di specificare nella presente deliberazione che, sebbene già previsto dalle vigenti normative, sono fatte salve le installazioni degli impianti fotovoltaici da parte degli imprenditori agricoli sulle coperture degli edifici legittimi esistenti, anche se ad uso residenziale o connesso con le attività agricole, ovvero su serre, pensiline o a terra, ma solo ed esclusivamente per le esigenze legate alla gestione dell'azienda, con esclusione di impianti finalizzati alla sola produzione di energia a scopi imprenditoriali diversi da quello agricolo e connesso;

Vista la Legge 1150/1942;

Visto il DM 1444/1968;

Visto il DM 10 settembre 2010;

Vista la L.R. 38/1999;

Vista la L.R. 16/2011;

Vista la L.R. 14/2021;

Vista la L.R. 20/2021;

Visto il PTPR approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5;

Visto il PRG vigente approvato con DGR n. 436 del 16 maggio 2003;

Vista la Revisione del PRG vigente adottata con DCC n. 2 del 9 gennaio 2020;

Acquisiti i pareri previsti dal T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. Di individuare quali zone non idonee all'installazione di parchi fotovoltaici a terra, che siano di tipo tradizionale o siano di tipo agro voltaico, le aree che la Tavola A del PTPR approvato classifica come:
 - Paesaggio naturale, disciplinato dall'art. 22 delle NTA;
 - Paesaggio naturale agrario, disciplinato dall'art. 23 delle NTA;
 - Paesaggio naturale di continuità, disciplinato dall'art. 24 delle NTA;
 - Paesaggio agrario di rilevante valore, disciplinato dall'art. 25 delle NTA;
 - Paesaggio agrario di valore, disciplinato dall'art. 26 delle NTA.

Per tutti i sopra citati paesaggi, le rispettive Tabelle B - *Disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela* non consentono l'installazione di impianti per la produzione di energia areali.

2. Di individuare quali zone idonee all'installazione di parchi fotovoltaici a terra, di tipo tradizionale o di tipo agro voltaico, le aree a ridosso della Superstrada Orte – Viterbo - Civitavecchia, ovvero le fasce poste a destra e sinistra della stessa, per una profondità di 300 metri dai cigli della strada, con esclusione, ovviamente, delle parti soggette a tutela paesaggistica così come individuate dal PTPR;
3. Di specificare nella presente deliberazione, secondo quanto proposto all'unanimità dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 07/01/2022 che, sebbene già previsto dalle vigenti normative, sono fatte salve le installazioni degli impianti fotovoltaici da parte degli imprenditori agricoli sulle coperture degli edifici legittimi esistenti, anche se ad uso residenziale o connesso con le attività agricole, ovvero su serre, pensiline o a terra, ma solo ed esclusivamente per le esigenze legate alla gestione dell'azienda, con esclusione di impianti finalizzati alla sola produzione di energia a scopi imprenditoriali diversi da quello agricolo e connesso.

Entra Tosini - presenti 17.

E' presente da remoto Venanzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto sopra;

UDITA la discussione come da verbale agli atti

con voti

FAVOREVOLI 12 (Sindaco, Gidari, Zelli, Bacocco, Venanzi, Raggi, Di Gregorio, Cascioli, Gentili, Biancucci, Sensi, Montecolli)

CONTRARI 2 (Tosini, Postiglioni)
si astengono Palombi, Costantini, Pasquinelli

approva la proposta. Si procede ad un'ulteriore votazione per dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti

FAVOREVOLI 12 (Sindaco, Gidari, Zelli, Bacocco, Venanzi, Raggi, Di Gregorio, Cascioli, Gentili, Biancucci, Sensi, Montecolli)

CONTRARI 2 (Tosini, Postiglioni)
si astengono Palombi, Costantini, Pasquinelli

approva l'immediata eseguibilità dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

MAURO DI GREGORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rossella Gogliormella

(atto sottoscritto digitalmente)

N

Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E URBANISTICA

REGIONE
LAZIO



Accordo Regione Lazio - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
articolo 143, comma 2, D.Lgs 42/2004

**Assessorato alle Politiche, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti
e Impianti di trattamento, Smaltimento e Recupero**

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SFRUTTAMENTO DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Premessa

Questa attività è finalizzata alla messa a punto di linee guida di supporto sia per l'elaborazione della relazione paesaggistica per gli impianti di produzione di energia (Uso Tecnologico), sia per la valutazione tecnica degli interventi. L'intento di questa attività è di specificare, per ogni tipologia di impianto, i contenuti tecnici della relazione e le misure per mitigare gli impatti sul paesaggio.

Capitolo 1 – Introduzione

Questo capitolo introduce alle linee guida delineando i problemi legati allo sviluppo delle FER nel contesto territoriale e paesaggistico regionale.

Di seguito si riporta una breve introduzione a titolo esemplificativo:

Il mercato delle fonti rinnovabili è in forte sviluppo in Europa: a partire dal 1999, la produzione di energia da FER è cresciuta in modo costante, bilanciando il declino della produzione da fonti non rinnovabili. Tuttavia, il problema della dipendenza energetica e la necessità di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2020 impongono politiche di promozione delle FER a tutti i livelli.

Al contempo, la consistente crescita nella produzione e nel numero di impianti da FER induce a valutarne e mitigarne gli effetti sul paesaggio ecologico e culturale, in particolare nei Paesi del bacino del Mediterraneo, più soggetti alla pressione antropica.

Se a scala europea o nazionale la produzione di energia da fonti rinnovabili è spesso considerata come unilateralmente positiva, è infatti a scala locale che lo sviluppo delle energie rinnovabili può produrre esternalità negative che intaccano i valori culturali e naturali del paesaggio, con potenziali ricadute sul turismo, sulla produzione agricola e sull'identità e riconoscibilità dei luoghi.

Capitolo 2 – Quadro di riferimento normativo

In questo capitolo delle linee guida, si definisce il quadro normativo a livello europeo, nazionale e regionale in riferimento alle FER e si esplicita l'iter autorizzativo per le diverse tipologie di impianti in relazione alla potenza installata e alle dimensioni delle infrastrutture per la produzione di energia.

Di seguito si riportano in modo sintetico i riferimenti normativi a livello nazionale:

Il contesto normativo

Nel Piano di Azione Nazionale per le fonti rinnovabili, inviato a luglio 2010 dall'Italia alla Commissione Europea, in adempimento a quanto previsto dalla Direttiva 2009/28/CE (Direttiva Fonti Rinnovabili), è stata messa in luce la complessità del quadro legislativo italiano in materia di "Energia" e "Autorizzazioni". La riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta nel 2001, e la delega di molte competenze agli Enti locali hanno comportato un'elevata frammentazione del contesto normativo che ha rallentato, di fatto, la diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida Nazionali (G.U. n. 219 del 18 settembre 2010, allegato al D.M. 10 settembre 2010), previste dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e approvate nel 2010, hanno costituito lo strumento chiave per dare nuova congruenza al quadro legislativo. Il citato documento, infatti, ha obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la propria disciplina in materia di "Autorizzazioni", salvo applicare direttamente quando previsto nel documento nazionale decorso tale termine.

L'approvazione del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva Fonti Rinnovabili ha contribuito alla ulteriore ridefinizione del contesto normativo di settore. Al fine di rendere le procedure autorizzative proporzionate e necessarie nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato, così come richiesto dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

La procedura autorizzativa

Il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevedeva, all'articolo 12 comma 10, l'approvazione in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di apposite Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica.

Nelle Linee Guida è stato stabilito l'elenco degli atti che rappresentano i contenuti minimi indispensabili per superare positivamente l'iter autorizzativo e vengono chiarite le procedure che ogni impianto, in base alla fonte e alla potenza installata, deve affrontare per ottenere l'autorizzazione.

Il Decreto Legislativo 28/2011 modifica e integra quanto già stabilito dalle Linee Guida in merito agli iter procedurali per l'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. I singoli interventi, a seconda della taglia e della potenza installata, possono essere sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o Autorizzazione Unica (A.U.) come sintetizzato nella tabella seguente.

Tabella 1 – Interventi soggetti a Comunicazione o P.A.S.

FONTE	MODALITÀ OPERATIVE DI INSTALLAZIONE	POTENZA (kW)	PROCEDURA PREVISTA
FOTOVOLTAICA	Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di SSP³ non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti	Qualsiasi	PAS
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 20	PAS
BIOMASSA	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kW_e (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di SSP non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kW_e = 3000 kW_t (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi precedenti	50 - 1000	PAS
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 200	PAS
GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kW_e (micro cogenerazione)	0 - 50	COMUNICAZIONE
	Impianti compatibili con il regime di SSP non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kW_e = 3000 kW_t (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti	50 - 1000	PAS
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nei casi precedenti	0 - 250	PAS
EOLICA	Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. L'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nel primo caso	0 - 60	PAS
	Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento oltre 36 mesi	Qualsiasi	PAS
IDRAULICA	Impianti compatibili con il regime di SSP che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio	Qualsiasi	COMUNICAZIONE
	Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/2003 non ricadenti nel punto precedente	0 - 100	PAS

Tabella 2 – Soglie di potenza per l'applicazione dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003

FONTE	SOGLIA PER AUTORIZZAZIONE UNICA
Eolica	60 kW
Solare fotovoltaica	20 kW
Idraulica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

Capitolo 3 – Gli Impianti di produzione da FER, esempi e casi studio

In questo capitolo, le infrastrutture per la produzione di energia sono descritte dettagliatamente dal punto di vista tecnologico e, per ogni tipologia di FER, sono specificate le caratteristiche tecniche degli impianti attraverso l'elaborazione di schede sintetiche. Le tipologie di impianti analizzate sono:

- Impianti fotovoltaici
- Impianti solari termici
- Impianti solari termodinamici
- Impianti eolici
- Impianti a biomasse

Inoltre, sono riportati alcuni esempi e casi studio (buone e cattive pratiche) esemplificativi per tutte le tipologie di impianti, ponendo particolare attenzione alle infrastrutture realizzate nella regione Lazio.

Capitolo 4 – Gli impatti e le compatibilità

In questo capitolo, si definiscono e si valutano gli impatti negativi che le FER possono avere sul paesaggio in relazione a due indicatori: la visibilità delle infrastrutture e il consumo di suolo.

A partire dagli impatti si definiscono le compatibilità tra le trasformazioni causate dall'inserimento delle diverse tipologie di impianti nel territorio e i valori paesaggistici dei diversi sistemi di paesaggio.

Capitolo 5 – Contenuti della relazione paesaggistica

Questa parte delle linee guida fornisce le indicazioni e i contenuti per l'elaborazione della relazione paesaggistica per le infrastrutture di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

In particolare le linee guida definiscono i contenuti dei seguenti elaborati:

1. Elaborati di analisi dello stato attuale:
 - a. descrizione dei caratteri paesaggistici dei luoghi (caratteristiche morfologiche dei luoghi, tessitura storica del contesto paesaggistico, rapporto con le infrastrutture esistenti siano esse naturali o artificiali);
 - b. rappresentazione fotografica dello stato attuale paesaggistico
2. Elaborati di progetto.
 - a. Area di progetto e carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti (bacino di intervisibilità)
 - b. rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.
3. Elaborati per la valutazione di compatibilità paesaggistica.
 - a. simulazione stato modificato (*rendering* e foto inserimenti)
 - b. previsione degli effetti sul paesaggio
 - c. valutazione degli effetti cumulativi
 - d. opere di mitigazione e/o misure di compensazione

Tabella B delle NTA - Uso Tecnologico

Uso Tecnologico	6	Proposta
Tipologie di interventi di trasformazione per uso	6.1	Infrastrutture e impianti anche per pubblici servizi di tipo areale o a rete che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 DPR 380/01) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti)
	6.2	installazione per impianti riceradiotrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 c.1 e.4 D.P.R. 380/01)
	6.3	Impianti per la produzione di energia areali con grande impatto territoriale, compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica" di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate D.lgs. 10 settembre 2010.
	6.4	Impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale, compresi gli impianti per cui è richiesta l' Autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate D.lgs. 10 settembre 2010.
	6.5	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale con impatto basso di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili "allegate al D.Lgs. 10 settembre 2010.
	6.6	Impianti per la produzione da fonti di energia rinnovabile (FER) di tipo areale e/o verticale integrati a strutture esistenti con impatto minimo o trascurabile sul paesaggio di cui alla parte II articolo 12 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili "allegate al D.Lgs. 10 settembre 2010.

Legende

6.3 impatto alto (areale)	da 6 a 8
6.4 impatto alto (verticale)	da 6 a 8
6.5 impatto basso	da 3 a 5
6.6 trascurabile	da 1 a 2

C	compatibile
CL	compatibile con limitazioni
NC	non compatibile

Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all'impatto su paesaggio

A	FOTOVOLTAICO	Superficie Potenza	Classificazione impatti uso tecnologico	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	minore 20kw	6.5 impatto basso	4	2	2
3	fotovoltaico a terra di grande dimensione	maggiore 20 kw	6.3 impatto alto	7	3	4
4	fotovoltaico su serra	maggiore 20 kw	6.3 impatto alto	6	4	2
5	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	maggiore 20 kw	6.3 impatto alto	6	4	2
6	fotovoltaico integrato		6.6 trascurabile	2	1	1
B	SOLARE TERMICO	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	inferiore 25 mq	6.5 impatto basso	4	2	2
2	impianti di grande dimensione	maggiore 25 mq	6.3 impatto alto	6	3	3
3	impianti integrati	inferiore 25 mq	6.6 trascurabile	2	1	1
C	SOLARE TERMODINAMICO	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	minore 20kw	6.5 impatto basso	4	2	2
2	impianti di grande dimensione	maggiore 20 kw	6.3 impatto alto	7	3	4
3	impianti integrati	minore 20kw	6.6 trascurabile	2	1	1
D	EOLICO	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	minore 60kw	6.5 impatto basso	3	2	1
2	impianti di grande dimensione	maggiore 60 kw	6.4 impatto alto	7	4	3
3	impianti integrati (micro)		6.6 trascurabile	2	1	1
E	IDRAULICA	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	minore 100kw	6.5 impatto basso	3	1	2
F	BIOMASSE - BIOGAS	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di piccola dimensione	minore 200kw	6.5 impatto basso	4	2	2
2	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kw	6.3 impatto alto	7	4	3
G	CENTRALI TERMICHE	Superficie Potenza	Classificazione	Impatto complessivo	impatto visivo	consumo suolo
1	impianti di grande dimensione	maggiore 200 kw	6.3 impatto alto	8	4	4

Compatibilità degli impianti di produzione di energia in relazione al sistema di paesaggio

		Paesaggio naturale	Paesaggio naturale agrario	Paesaggio naturale di continuità	Paesaggio agrario di rilevante valore	Paesaggio agrario di valore	Paesaggio agrario di continuità	Paesaggio degli insediamenti urbani	Paesaggio insediamenti in evoluzione	Paesaggio dei centri e nuclei storici	Parchi, ville e giardini storici	Paesaggio dell'ins. storico diffuso	Reti, infrastrutture e servizi
A	FOTOVOLTAICO												
1	fotovoltaico a terra di piccola dimensione	NC	NC	NC	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
3	fotovoltaico a terra di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL
4	fotovoltaico su serra	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	NC
5	fotovoltaico su pensiline (parcheggi)	NC	NC	NC	NC	NC	CL	C	C	NC	NC	NC	C
6	fotovoltaico integrato	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	NC	CL	C
B	SOLARE TERMICO	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	CL	CL	CL	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
2	impianti di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	C
3	impianti integrati	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	NC	CL	C
C	SOLARE TERMODINAMICO	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	CL	CL	CL	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
2	impianti di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	C
3	impianti integrati	C	C	C	C	C	C	C	C	CL	NC	CL	C
D	EOLICO	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL
2	impianti di grande dimensione	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL
3	impianti integrati (micro)	C	C	C	C	C	C	C	C	NC	NC	NC	C
E	IDRAULICA	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	NC	CL	CL	CL	CL	CL	C	C	NC	NC	NC	C
F	BIOMASSE - BIOGAS	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di piccola dimensione	NC	CL	CL	CL	CL	C	C	C	NC	NC	NC	C
2	impianti di grande dimensione	NC	NC	NC	CL	CL	CL	CL	CL	NC	NC	NC	C
G	CENTRALI TERMICHE	PN	PNA	PNC	PARV	PAV	PAC	PIU	PIE	PCS	PVGS	PISD	PRIS
1	impianti di grande dimensione	NC	NC	NC	NC	NC	CL	CL	CL	NC	NC	NC	CL



COMUNE DI VETRALLA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 118 del 05/06/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. CINELLI CASALE GABRIELLA", DELLA POTENZA DI 24,038 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VETRALLA (VT). PROGETTO PNIEC. PROPONENTE: BIO SOC. AGRICOLA S.R.L.

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di Giugno con inizio alle ore 12:13, nella SEDE COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede IL SINDACO SANDRINO AQUILANI.

Partecipa all'adunanza, incaricato della redazione del presente verbale in modalità da remoto IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Elena Piccoli.

Il Segretario Generale accerta la presenza dei componenti:

n.3 in sede (Sindaco – Gidari – Bacocco)

n. 3 in videoconferenza (Raggi – Menegali Zelli Iacobuzi – Venanzi)

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	AQUILANI SANDRINO	SINDACO	X	
<u>2</u>	GIDARI GIOVANNI	ASSESSORE	X	
<u>3</u>	RAGGI ELISABETTA	ASSESSORE	X	
<u>4</u>	MENEGALI ZELLI IACOBUZI GIULIO	ASSESSORE	X	
<u>5</u>	VENANZI DANIELA	ASSESSORE	X	
<u>6</u>	BACOCOCCO DARIO	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. CINELLI CASALE GABRIELLA", DELLA POTENZA DI 24,038 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VETRALLA (VT). PROGETTO PNIEC. PROPONENTE: BIO SOC. AGRICOLA S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Premesso che:

Con nota pervenuta in data 09/05/2023 prot. n° 12970 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica trasmetteva documentazione relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 riguardante il progetto di un impianto fotovoltaico denominato "*Impianto fotovoltaico Loc. Cinelli Casale Gabriella*", della potenza di 24,038 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Vetralla, su istanza della proponente: BIO SOC. AGRICOLA S.r.l.;

L'avviso al pubblico è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio del comune, in modo da consentire a chiunque abbia interesse di prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale messi a disposizione sul sito del ministero, nonché di presentare direttamente ad esso le proprie osservazioni;

Ai sensi dell'art. 23, comma 4. del D.Lgs. 152/2006 tutte le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti sono chiamati ad esprimersi sulla realizzazione del progetto;

Vista la D.C.C. 11/01/2022, n. 3 "*Individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, ai sensi del comma 3, art. 3.1 della L.R. 28/11/2011 n. 16 e s.m. e i.*" con la quale sono state individuate quali zone non idonee all'installazione di parchi fotovoltaici a terra, che siano di tipo tradizionale o siano di tipo agro voltaico, le aree che le tavole A del PTPR approvato classificano come:

- Paesaggio naturale, disciplinato dall'art. 22 delle Norme;
- Paesaggio naturale agrario, disciplinato dall'art. 23 delle Norme;
- Paesaggio naturale di continuità, disciplinato dall'art. 24 delle Norme;
- Paesaggio agrario di rilevante valore, disciplinato dall'art. 25 delle Norme;
- Paesaggio agrario di valore, disciplinato dall'art. 26 delle Norme.

Considerato che con la medesima deliberazione sono state individuate quali zone idonee all'installazione di parchi fotovoltaici a terra, di tipo tradizionale o di tipo agro voltaico, le aree a ridosso della Superstrada Orte – Viterbo - Civitavecchia, ovvero le fasce poste a destra e sinistra della stessa, per una profondità di 300 metri dai cigli della strada, con esclusione, ovviamente, delle parti soggette a tutela paesaggistica così come individuate dal PTPR;

Vista e Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio del 12 maggio 2023, n. 171 ad oggetto *"Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782"*, con particolare riferimento alle seguenti motivazioni riportate nelle premesse dell'atto:

CONSIDERATO che, al fine di tutelare l'applicazione sinergica dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio di cui all'articolo 20, comma 5 del summenzionato d.lgs. 199/2021 con i principi dell'efficacia ed efficienza dei procedimenti autorizzatori regionali, risulta necessario garantire una dislocazione equilibrata degli impianti FER sul territorio regionale;

RITENUTO che ad oggi risulta difficile il mantenimento dell'equilibrio di cui sopra, con particolare riferimento agli impianti FER ad estesa occupazione territoriale, la cui distribuzione sui territori delle province risulta fortemente disomogenea con percentuali di producibilità autorizzata che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0%;

CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici

Preso atto che il progetto proposto dalla BIO Soc. Agricola S.r.l. interessa sia aree ubicate a ridosso della Superstrada Orte – Viterbo - Civitavecchia, poste a destra e sinistra della stessa per una profondità di 300 metri dai cigli della strada, sia aree ubicate all'esterno delle fasce sopra individuate e pertanto in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione n° 3/2022;

Visto il D.Lgs. 152/2006

Acquisiti i pareri previsti dal T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000

PROPONE

- 1) Di esprimere parere negativo alla realizzazione dell'impianto denominato *"Impianto fotovoltaico Loc. Cinelli Casale Gabriella"*, della potenza di 24,038 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, proponente: BIO Soc. Agricola S.r.l., relativamente alle opere o installazioni da effettuare sulle aree meglio individuate nell'allegato elaborato grafico e fotografico con i numeri 1, 2 e 3 qualora vi siano porzioni ubicate all'esterno delle fasce poste a destra e sinistra della Superstrada Orte – Viterbo - Civitavecchia per una profondità di 300 metri dai cigli della strada;
- 2) Di esprimere altresì parere negativo alla realizzazione dell'impianto in parola relativamente alle opere o installazioni previste all'esterno delle aree dichiarate idonee con D.C.C. 3/2022, meglio individuate nell'allegato elaborato grafico e fotografico con i numeri 4, 5, 6 e 7;

Di dare mandato a responsabili del settore IV – Ambiente e V – Urbanistica per la trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica della presente deliberazione che, ai sensi

dell'art. 23, comma 4. del D.Lgs. 152/2006, costituisce espressione di volontà dell'Amministrazione del Comune di Vetralla.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della suesposta proposta n. 133 del Responsabile del Settore VI;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 133 del 05/06/2023 del Responsabile del Settore VI avente ad oggetto "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. CINELLI CASALE GABRIELLA", DELLA POTENZA DI 24,038 MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VETRALLA (VT). PROGETTO PNIEC. PROPONENTE: BIO SOC. AGRICOLA S.R.L." e, ai sensi dell'art. 134 comma 4, valutata l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione la dichiara immediatamente eseguibile

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
SANDRINO AQUILANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Elena Piccoli

(atto sottoscritto digitalmente)

SS Aurelia bis

SS675

1

2

3

5

4

6

7

